

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 05999/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5999 del 2020, proposto da

Edvige Adalgisa Perino, Andrea Mondello, Francesca Formisano, Consorzio Lottisti Etruria, rappresentati e difesi dall'avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, 44/46;

contro

Sindaco del Comune di Tarquinia non costituito in giudizio;

Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Michetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Paolo Lugni, Consorzio Lottisti - Villaggio San Giorgio non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'Ordinanza del Sindaco di Tarquinia n. 28 del 10.07.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tarquinia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Sindaco del Comune di Tarquinia ha disposto il convogliamento del traffico veicolare lungo il tracciato viario denominato "Viale Etruria" che attraversa i terreni del Consorzio ricorrente, allo scopo di regolare l'afflusso dell'utenza alle spiagge libere del Comune stesso, quale misura volta alla protezione da rischi COVID-19 per il periodo estivo;

Ritenuto che la domanda cautelare volta a sospendere l'efficacia di tale ordinanza, non può trovare accoglimento, atteso che:

- pur mancando l'apposizione di un termine espresso alla sua efficacia, l'ordinanza impugnata è comunque subordinata alla perdurante sussistenza dell'emergenza sanitaria e, comunque, al termine della stagione estiva, come risulta dal contesto del provvedimento;

- il difetto di un termine esplicito non implica, quindi, che l'ordinanza è *sine die*, come censurato dalla parte ricorrente, trattandosi di un provvedimento intrinsecamente contingibile e come tale destinato a perdere efficacia al termine della stagione estiva o al termine dell'emergenza sanitaria se anteriore;

- sotto i descritti profili, l'ambito temporale di efficacia dell'ordinanza è ormai decorso per la quasi totalità (in sede di discussione orale, la difesa del Comune ha ragionevolmente allegato di attendersi ancora soltanto un picco di presenze sul

litorale nel fine settimana del 12-13 settembre prossimi, prima della data di apertura delle scuole), con conseguente impossibilità di configurare all'attualità un danno grave ed irreparabile per i ricorrenti;

- atteso quanto precede, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevale quello generale al mantenimento dell'efficacia dell'ordinanza impugnata per il tempo ancora residuo, ai fini della prevenzione della emergenza sanitaria;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE
Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO